



**CIRCOLARE N. 28**  
**2008/2009**  
**DEL 9 MARZO 2009**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

A tutte le Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n 3. – 2009 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2009 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio , avente per oggetto “Conversione in legge 27 febbraio 2009, n. 14, del decreto legge n. 207/2008 cd. “mille proroghe” – Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)

Roma 04 marzo 2009

Prot. n. 11.1429

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2009 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “ Conversione in legge 27 febbraio 2009, n. 14, del decreto legge n. 207/2008 cd. “mille proroghe”- Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

04 marzo 2009

prot. n. 11.1429

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2009

Oggetto : Conversione in legge 27 febbraio 2009, n. 14, del decreto legge n. 207/2008, cd. “mille proroghe” – Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA

Sul S.O. n. 28/L alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge n.14 del 27 febbraio 2009, di conversione del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, cd. “mille proroghe” che reca, tra l’altro, alcune disposizioni che interessano anche le società e le associazioni sportive.

In particolare, l’art. 35 prevede al comma 5, che la disciplina agevolativa di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi, concernente i compensi corrisposti dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e da qualunque altro organismo sportivo che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto, nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, vada applicata anche ai compensi erogati per la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza della medesima attività sportiva dilettantistica.

Il successivo comma 6 dello stesso art. 35, stabilisce che della medesima disciplina agevolativa di cui al predetto art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del TUIR, applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrati e gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatari anche gli stessi rapporti resi in favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Pertanto, con le disposizioni di cui ai predetti commi 5 e 6 dell’art. 35 in argomento, è stata sostanzialmente estesa la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 67, comma 1, lett. m) e conseguentemente dall’art. 69, comma 2 del TUIR, platea già, in passato, favorevolmente considerata dalla Circolare n. 34/E del 26 marzo 2001 dell’Agenzia delle entrate.

Interessano, poi, la totalità dei contribuenti e, quindi, anche le società e le associazioni sportive, le disposizioni recate, in particolare, dal comma 7-bis che ha riscritto il calendario degli adempimenti fiscali concernenti la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, incluso l’UNICO.

I nuovi termini, che vanno a regime con l'entrata in vigore della legge e, cioè, con il 1° marzo 2009, e non riguardano, come è avvenuto in passato, soltanto l'esercizio per il quale venivano prorogati i termini stessi, sono stati così definitivamente fissati:

La dichiarazioni dei redditi delle **persone fisiche** – Mod. UNICO - deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto le persone fisiche dovranno produrre il **Mod. UNICO 2009 per l'anno 2008**, entro il **prossimo 30 settembre**.

I soggetti all'imposta sul reddito delle **società** - IRES – devono trasmettere la dichiarazione dei redditi e IRAP entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto **i soggetti con esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 dovranno produrre la dichiarazione medesima – Mod. UNICO - entro il prossimo 30 settembre**.

Anche le dichiarazioni dei redditi e IRAP dei **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** devono essere trasmesse entro il **nono mese dalla chiusura dell'esercizio**. **Ne consegue che le società con esercizio chiuso al 30 giugno 2009, dovranno trasmettere le dichiarazioni in argomento entro il 31 marzo 2010**.

**Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 27 dicembre 2007), la dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata.**

**I sostituti d'imposta** dovranno trasmettere il **Mod. 770 entro il 31 luglio** dell'anno successivo a quello di erogazione

Per quanto concerne la **dichiarazione IVA**, che, come è noto, va riferita all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, i soggetti interessati devono produrre la dichiarazione stessa entro il **30 settembre successivo** sia che debbano produrre la dichiarazione unificata nel Mod. UNICO sia che debbano trasmettere la dichiarazione separatamente, come è previsto per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.

Il termine per trasmettere i **modelli 730** da parte dei CAF, professionisti e sostituti d'imposta è spostato al 30 giugno. Solo per il 2009 la scadenza slitta al 15 luglio.

E' opportuno, infine, ricordare che sul reddito relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, **l'aliquota IRES scende dal 33% al 27,50% e l'aliquota IRAP è ridotta generalmente dal 4,25% al 3,90%, fatte salve le aliquote fissate dalle singole regioni**.

Le predette minori aliquote si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, pertanto, **per i soggetti con esercizio chiuso al 30 giugno, le medesime si applicano sui redditi relativi al bilancio chiuso al 30 giugno 2009**.